

Allogato^B..... alla delibera di
G.C./C.C. n° 48 del 30/11/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico Guzzoni)



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO


REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Testo definitivo approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30/11/2010




Sommario:

Premessa	3
Inquadramento normativo	4
ART. 1 - Generalità	7
ART. 2 - Distanze	7
ART. 3 - Divieti	9
ART. 4 - Prescrizioni	10
ART. 5 - Manutenzione ed esercizio	11
ART. 6 - Tombinamenti dei fossati primari e secondari	11
ART. 7 - Fossati e tombinature insufficienti	12
ART. 8 - Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi	13
ART. 9 - Sbarramenti irrigui provvisori	13
ART. 10 - Nuovi allacci	14
ART. 11 - Reti tecnologiche	14
ART. 12 - Invarianza idraulica	14
ART. 13 - Documentazione richiesta all'atto dell'istanza autorizzativa	15
ART. 14 - Accertamento, contestazione e definizione della trasgressione	16
ART. 15 - Determinazione delle sanzioni fisse per le infrazioni al presente regolamento	16
ART. 16 - Esecuzione forzosa	17
ART. 17 - Entrata in vigore	17
Glossario dei termini tecnici principali	18



Premessa

1. I fossi privati, e cioè non demaniali, ed i tombinamenti privati costituiscono nel Comune di Fiesso d'Artico elementi fondamentali dell'intero bacino scolante comunale. Constatata la loro capillare distribuzione nel territorio comunale risulta indispensabile provvedere ad un dimensionamento adeguato delle sezioni idrauliche ed una regolare manutenzione delle stesse per evitare o limitare il fenomeno degli allagamenti in occasione di intense precipitazioni piovose.
2. Oltre ai fossi privati descritti al comma 1 nel territorio di Fiesso d'Artico sono presenti dei fossi, che per la maggior parte si trovano lungo le strade poderali / comunali / provinciali / regionali, la cui proprietà è demaniale per la metà del fosso verso la strada mentre la proprietà è privata per la rimanente parte verso la proprietà privata. Da ora in poi questi fossi saranno denominati fossi demaniali/privati.
3. Oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi hanno un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per la presenza di numerose specie vegetali e animali che si insediano all'interno e lungo i margini.
4. La presenza di fasce vegetazionali, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituisce un importante ecosistema lineare collegato a rete. Esse sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.
5. Le vasche di laminazione ovvero bacini di laminazione privati sono degli invasi che permettono la laminazione delle piene dovute a forti precipitazioni.
6. Gli scarichi delle acque meteoriche nelle condotte d'acqua bianca ovvero nei fossi, rappresentano la connessione tra le reti private interne alle proprietà e la rete scolante privata e pubblica.
7. Da quanto sopra illustrato è derivata la necessità di predisporre il presente Regolamento di Polizia Idraulica atto a tutelare e valorizzare la funzionalità di fossati e dei tombinamenti privati, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.




Inquadramento normativo

1. Il presente Regolamento di Polizia Idraulica è conforme alla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia di idraulica e di territorio. Per tutto ciò che non è esplicitamente trattato nel presente documento si rinvia alla normativa vigente, qui di seguito brevemente elencata:
 - a) Regio Decreto 8 maggio 1904, n° 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"
 - b) Regio Decreto 25 luglio 1904, n° 523 (T.U.) Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
 - c) Regio Decreto 14 agosto 1920, n° 1285 Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche
 - d) Regio Decreto 13 febbraio 1933, n° 215 Norme per la bonifica integrale
 - e) Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.
 - f) Legge Regionale 13 gennaio 1976, n° 3 "Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori"
 - g) D.P.R. 616/77 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. Ambiti di competenza in materia di acque e opere idrauliche (Capo IV, art. 88 - 91) .
 - h) Legge del 16/04/1985 n. 33: Norme per la tutela dell' ambiente. B.U.R.V. n.16 del 19 aprile 1985.
 - i) D.Lgs 12 luglio 1993 n. 275: riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
 - j) Legge Galli (n. 36/1994) LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) S. O. n. 11 G.U.R.I. 19 gennaio 1994, n. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche. TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)
 - k) L 34/96 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
 - l) D.P.C.M. 4 marzo 1996 Disposizioni in materia di risorse idriche.
 - m) D.M. 14/02/1997 Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico.
 - n) Legge del 05/05/1998 n. 21: Modifiche alla Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali.
 - o) D.P.R. 18 febbraio 1999, no 238 Regolamento recante norme per l'attuazione della legge 5.1.94, n° 36
 - p) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
 - q) D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
 - r) D.M. 17 maggio 2001: Integrazione dei finanziamenti a favore degli enti locali per la promozione di programmi innovativi in ambito urbano e di sviluppo sostenibile del territorio. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001).
 - s) Deliberazione 14 giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 199 del 26-8-2002)
 - t) Decreto dell'Agenzia del Demanio 19 luglio 2002: Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 410/2001. (GU n. 183 del 6 agosto 2002 supplemento n. 163)
 - u) Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)



- v) Legge del 16-08-2002 n. 27: Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 agosto 2002)
- w) Decreto 18 settembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52. (GU n. 245 del 18-10-2002- Suppl. Ordinario n.198)
- x) Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3637 del 13/12/2002. Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici.
- y) Decreto 19 agosto 2003: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque. (GU n. 218 del 19-9-2003- Suppl. Ordinario n.152)
- z) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. (GU n. 59 del 11-3-2004- Suppl. Ordinario n.39)
- aa) Decreto 30 giugno 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo. (GU n. 269 del 16-11-2004)
- bb) Decreto 28 luglio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 268 del 15-11-2004)
- cc) Circolare 6 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato. (GU n. 291 del 13-12-2004)
- dd) Circolare 6 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Affidamento in house del servizio idrico integrato. (GU n. 291 del 13-12-2004)
- ee) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006: Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005. (GU n. 81 del 6-4-2006)
- ff) Linee guida contenute nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 10 maggio 2006
- gg) Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006: Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. (GU n. 119 del 24-5-2006)
- hh) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. n. 90/2008
- ii) Decreto 7 aprile 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 109 del 12-5-2006- Suppl. Ordinario n.120)
- jj) Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
- kk) Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio. Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 113 del 17-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
- ll) Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 274 del 24-11-2006)



- mm) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007: Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (G.U. n. 107 del 10-5-2007)
- nn) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2007: Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (Ordinanza n. 3598). (GU n. 145 del 25-6-2007)
- oo) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici. (GU n. 240 del 15-10-2007)
- pp) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2007: Proroga dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (GU n. 6 del 8-1-2008)
- qq) Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)
- rr) Decreto 16 giugno 2008, n. 131: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189)
- ss) Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (GU n. 79 del 4-4-2009)
- tt) Decreto 14 aprile 2009, n. 56: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». (GU n. 124 del 30-5-2009 - Suppl. Ordinario n.83)
- uu) Legge Regionale N. 12 del 08 maggio 2009: Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.
- vv) Linee Guida "Valutazione di Compatibilità Idraulica" redatte dal Commissario Delegato per l'Emergenza.
- ww) Ordinanza 38 del 14.07.08 "INSERIMENTO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO NEL NOVERO DELLE DISPOSIZIONI COMMISSARIALI"

In particolare, si ricorda che nel 2007 con OPCM n.3621 del 18/10/2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha nominato un Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto. A sua volta, il Commissario, per i poteri conferitigli, ha emanato delle Ordinanze emergenziali alle quali i Comuni, all'interno dei quali si sono verificate condizioni di rischio idraulico, devono sottostare.




ART. 1 - Generalità


1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati e dei tratti tombinati degli stessi, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, e nello stesso tempo, per tutelare la valenza ambientale, paesaggistica e naturalistica del fosso quale ecosistema. Il Piano delle Acque e la cartografia contenuta costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
2. Anche per i fossi demaniali/privati il presente Regolamento definisce gli obblighi dei soggetti privati e le modalità di intervento del Comune.
3. Le vasche di laminazione ovvero bacini di laminazione privati rappresentano un importante sistema per garantire la sicurezza idraulica del territorio comunale, la loro manutenzione è a carico dei soggetti privati se non diversamente previsto da convenzioni in essere.
4. Il Regolamento riporta anche alcune note relative ai corsi d'acqua demaniali, rimandando per una trattazione completa alle norme vigenti in materia di corsi d'acqua demaniali, gestiti dal competente Consorzio di Bonifica o dal Genio Civile di Venezia. Si precisa inoltre che i fossi demaniali sono stati individuati nel Piano delle Acque redatto dal Comune di Fiesso d'Artico.
5. Il presente Regolamento, fatte salve le norme vigenti, gli obblighi e divieti indicati agli articoli successivi, fornisce indirizzi progettuali validi per ogni tipo d'intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua e del territorio comunale.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, autorizzare deroghe adeguatamente motivate, sentiti anche gli Enti competenti coinvolti.
7. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici e/o gli agenti di Polizia Locale, sorveglia l'osservanza del presente Regolamento.

ART. 2 - Distanze

1. Sono istituite delle fasce di rispetto di tipo geometrico dal ciglio spondale o, nel caso di argini in rilevato dal piede esterno degli argini.
2. Per i fossi primari è stabilita una fascia di rispetto da entrambi i lati di 3,00 metri
3. Per i fossi secondari è stabilita una fascia di rispetto da entrambi i lati di 1,00 metri
4. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati privati, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 C.C., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 3,00 metri per tutti i fossi primari come indicato al comma 2. Tale distanza può essere ridotta a 1,00 metri per i fossi secondari come indicato al comma 3.



5. Per la messa a coltura di specie erbacee stagionali devono essere garantite delle fasce minime dal ciglio spondale dei fossi di 2,00 metri non soggette a periodiche lavorazioni di messa a coltura in modo da garantire la fattibilità della manutenzione dei fossi e la percorribilità pedonale arginale; tali fasce di rispetto dovranno essere coperte con manto erboso permanente.
6. Le reti di distribuzione aeree quali linee d'energia elettrica, linee telefoniche, ecc. dovranno essere poste al di fuori delle fasce di rispetto di cui al comma 2 e comma 3. Se le linee intersecano il fosso risulta sufficiente che le opere di sostegno (i pali) siano collocati all'esterno delle fasce di rispetto di cui al comma 2 e comma 3.
7. Le alberature e le siepi esistenti o che per conseguenza d'opere d'allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono ammesse solo qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica e alla possibilità di manutenzione; giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
8. Le recinzioni di qualsiasi tipologia devono essere poste esterne alle fasce di rispetto indicate nel comma 2 sempre che le fasce di rispetto siano libere da ostacoli quali alberature, pali elettrici ecc.. In caso contrario deve essere garantito il passaggio dei mezzi per la manutenzione. La distanza può essere ridotta a 1,00 metri se viene installata una recinzione di tipo amovibile.
9. Le recinzioni parallele ai fossi secondari e di tipo demaniali/privati sono possibili anche del tipo fisso. Esse vanno collocate ad una distanza di 1,00 dal ciglio del fosso purché dalla strada ovvero dalla parte demaniale sia garantita l'accessibilità per manutenzione.
10. Per i fabbricati e gli impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto stabilite al precedente comma 4 sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume (fisico e non urbanistico), senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione. Potranno essere autorizzati interventi di parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche, d'accesso e di manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici. Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione Comunale provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un limite per l'esecuzione dei lavori. In caso d'inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.
11. Per le vasche di laminazione si assume una fascia di rispetto di cui al comma 1 e 2, come per i fossi primari.. Inoltre dovranno essere applicate anche le disposizioni presenti nei commi 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15.
12. Per i tratti tombinati o coperti si assume una fascia di rispetto di almeno 2,00 metri ambo i lati. Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che




costituisce il tombinamento o la copertura. In tale fascia non è possibile mettere a dimora specie arboree e arbustive, realizzare fabbricati ed impianti, realizzare manufatti di recinzione. Le recinzioni possono essere realizzate in corrispondenza del tratto tombinato purché venga garantita l'accessibilità ai chiusini di ispezione posti di regola ogni 25,00 metri. La collocazione delle condotte deve comunque rispettare le distanze dai confini di proprietà prescritte dal Codice Civile.

13. Gli attraversamenti interrati da parte d'altre tubazioni di qualsiasi tipo al di sotto del fondo del fosso, devono essere posti con il cielo esterno ad almeno a 1,00 metri sotto il fondo del fossato.
14. Gli attraversamenti sopra l'alveo del fosso da parte d'altre tubazioni di qualsiasi tipo, devono essere posti con il fondo esterno ad almeno 0,50 metri sopra la quota del ciglio del fosso più elevata.
15. Qualsiasi tubazione che venga posta parallelamente ad un fossato deve essere ubicata a distanza dallo stesso di almeno 2,00 metri dal ciglio superiore del fossato (sia fosso primario che fosso secondario), e comunque ad una distanza non inferiore alla profondità alla quale si stabilisce di porre la tubazione in questione.
16. Per i canali demaniali deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno 4,00 metri dal ciglio o dal piede dell'argine, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei. Valgono comunque tutte le norme stabilite dalle leggi vigenti, riportate in premessa.

ART. 3 - Divieti


1. Nei fossati privati primari e secondari, aperti e tombinati, e nei fossi demaniali/privati indicati al precedente art. 1 è vietato:
 - a) realizzare tombinature, recinzioni o altri manufatti in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) realizzare nuovi scarichi delle acque meteoriche senza autorizzazione;
 - c) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - d) ingombrare l'alveo dei fossati con terra, legno, pietre, erbe, rami, sbarramenti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) il deposito di qualsiasi residuo di lavorazioni agricole all'interno dei fossati (operazioni di aratura e/o sistemazioni agrarie). Inoltre, i proprietari dei fondi dovranno procedere al riescavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto la sezione idraulica;
 - f) il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque,
 - g) porre a dimora piantagioni e/o coltivazioni di qualsiasi tipologia lungo le sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati di scolo.



- h) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia ambientale (D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.);
- i) ridurre il volume di invaso originario dei fossi facenti parte della rete scolante di bacino;
- j) realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, che non che garantiscano una sezione idraulica almeno pari alla sezione del fosso esistente;
- k) eseguire lavori di chiusura o interrimento legati a sistemazioni agrarie o ad un cambio d'uso del territorio, senza specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica e/o senza autorizzazione da parte del Comune di Fiesso d'Artico, nonché senza recupero dell'invaso complessivo;
- l) impiegare prodotti chimici, come i diserbanti e fertilizzanti, nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive;
- m) imbrattare e/o ostruire con materiale vario le caditoie presenti lungo le strade;
- n) sversare direttamente nei fossi, nelle caditoie e nelle condotte delle acque meteoriche le acque provenienti dal lavaggio delle betoniere o da emungimenti di cantiere, senza la necessaria decantazione.

ART. 4 - Prescrizioni

2. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) si dovranno utilizzare, ove possibile, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, con l'impiego di materiali di costruzione naturali che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
 - b) si dovranno salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
 - c) nel caso di riscontrata necessità di taglio d'esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito, se possibile e se non pregiudica la sicurezza idraulica, valutando la fattibilità di tagli parziali preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo;
 - d) le specie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità; dovranno inoltre essere piantate secondo le distanze prescritte all'art. 2.
3. Nei fondi confinanti con strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto di almeno 2,00 metri non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie stradali ed il danneggiamento delle strade; tali fasce di rispetto dovranno essere coperte con manto erboso permanente;




4. Nel caso in cui, durante i lavori d'aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso delle acque, nel caso di fosso, nonché restituita la funzionalità viaria, in caso di strada, a cura e spese del proprietario.

ART. 5 - Manutenzione ed esercizio

1. La manutenzione e l'esercizio dei fossati privati e delle tubazioni poste in opera in sostituzione dei fossati stessi (tratti tombinati), sono in carico ai proprietari dei terreni attraversati o delimitati come confine da questi. Ad ogni proprietario spetterà pertanto la manutenzione e l'esercizio del proprio tratto di competenza; lo stesso vale nel caso di intestatari di passi carrai che interessino (o sovrappassino) un fossato non demaniale o un tombinamento. I proprietari possono altresì riunirsi in un gruppo-Consortio (da art 914 ad art 921 cc), avente le medesime competenze. Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).
2. Si precisa che in caso d'esproprio di terreni, i fossati o tombinamenti aventi le caratteristiche descritte diventano a tutti gli effetti beni pubblici, e non più privati, e dalla Pubblica Autorità verranno di conseguenza gestiti.
3. Ai soggetti privati individuati come indicato spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fossati (come previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904, dall'art. 34 della L.R. 8 maggio 2009 n.12 nonché dagli artt. 31÷34 del nuovo regolamento di polizia idraulica approvato con D.G.R. 3357 del 10/11/09). I soggetti definiti dovranno eseguire le seguenti operazioni:
 - a) tagliare la vegetazione di qualsiasi tipo presente sulle sponde e sul ciglio del fosso; quest'operazione dovrà essere ripetuta almeno due volte all'anno, preferibilmente ad aprile e settembre;
 - b) mantenere pulite le luci ed i fondi dei ponti ed i tombinamenti, per tutta la lunghezza delle proprietà;
 - c) mantenere in efficienza i manufatti idraulici presenti, quali scarichi, chiaviche, paratoie, clapet, bocche tarate, sfiori, ecc.;
 - d) rimuovere prontamente e smaltire i materiali (rami, tronchi, o altri rifiuti di qualsiasi genere) che per qualsiasi causa ostruiscano il fossato e le tubazioni.
4. Per i fossi demaniali/privati si applica quanto riportato al comma precedente per la parte di proprietà privata. La manutenzione e la pulizia delle sezioni idrauliche dei tombinamenti relativi agli accessi carrai è a completo carico dei fruitori di tale accesso.
5. Per i bacini di laminazione privati si dovranno applicare tutti gli obblighi previsti al comma 3 del presente articolo.


ART. 6 -Tombinamenti dei fossati primari e secondari



1. I tombinamenti dei fossati primari e secondari sono vietati, salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
2. Per l'esecuzione di tombinamenti di qualsiasi dimensione e tipo deve essere richiesta apposita istanza autorizzativa al Comune; se il tombinamento interessa corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica e/o del Genio Civile dovrà essere acquisito il parere dell'ente gestore, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune. Se il tombinamento avviene in una zona con vincolo paesaggistico-ambientale, deve essere acquisito anche il parere ambientale dell'Ente competente.
3. La richiesta d'autorizzazione va inoltrata all'Ente competente e deve essere composta così come indicato all'art. 13.
4. L'esecuzione dei tombinamenti dovrà essere effettuata con tubazioni in calcestruzzo (con giunto a bicchiere) di diametro adeguato, non inferiore a 1,00 metri e comunque tale da non ridurre la sezione idraulica del fossato preesistente; sono ammesse anche strutture alternative, atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Dovranno essere previsti dei pozzetti ispezionabili almeno ogni 25,00 metri al fine di agevolare le successive operazioni di pulizia e manutenzione.
5. Definito il profilo teorico del fondo del fosso da monte a valle, il fondo di scorrimento del tombino ovvero della struttura alternativa dovrà essere posto a 0,30 metri sotto il profilo del fosso teorico in modo da rendere possibile una modifica della livelletta anche in una fase successiva. Si precisa che la sezione idraulica del tombino o della struttura alternativa posta al di sotto del profilo teorico del fosso non partecipa alla sezione di smaltimento idraulico.
6. Per quanto riguarda l'accesso ai fondi, ai fabbricati o agli impianti, potranno essere costruiti tombinamenti della lunghezza massima di 8,00 metri con dei muri di voltatesta in calcestruzzo oppure in mattoni.
7. I tombinamenti abusivi e le opere abusive, cioè realizzate in assenza di autorizzazione comunale, sono soggette alle disposizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Per quanto riguarda le violazioni e le ammende si rimanda agli artt. 14 e 15.

ART. 7 - Fossati e tombinature insufficienti

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, eventualmente sentito il Consorzio di Bonifica competente, deve verificare l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati e dei tratti tombinati degli stessi. La verifica dei fossati potrà essere avviata a seguito di eventi meteorici che evidenzino possibili ulteriori stress idrici o anche su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 e 4, l'inadempiente verrà obbligato dall'Autorità competente, ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.




3. In particolare, per i fossi ed i tratti tombinati demaniali ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, ri-sezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi.
4. Per i fossi demaniali/privati lungo le strade il Comune procederà inoltre all'esecuzione delle lavorazioni di pulizia, espurgo, risezionamento, ecc., d'intesa con i proprietari dei terreni afferenti ai fossi in esame, con i quali stipulerà apposita convenzione; in tale documento saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici per tale realizzazione.
5. Qualora taluno dei proprietari del comma precedente non dia il proprio assenso, il Comune, di intesa con il Consorzio di Bonifica se competente, provvederà comunque all'esecuzione dei lavori, imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata o per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa, basato su un capitolato e su prezziari della Regione Veneto e delle Camere di Commercio locali, fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART. 8 - Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, oltre al parere del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile se la trasformazione interessa le reti da loro gestite. I documenti da produrre sono elencati all'art.13.
2. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera;
3. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri. Inoltre dovranno essere rispettate anche tutte le normative in materia di sicurezza stradale in particolare quelle per l'installazione delle barriere di sicurezza (guard-rail).

ART. 9 - Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, lettera d) nei fossi privati, ad esclusione dei capofossi evidenziati nel piano delle acque, sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al ufficio preposto, nel rispetto delle seguenti condizioni:



- a. si deve evitare di bloccare completamente l'alveo; gli sbarramenti irrigui devono inoltre essere tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso al fosso privato interessato e siano compatibili con le altre esigenze colturali, garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- b. tali sbarramenti possono essere mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- c. al termine del singolo intervento irriguo, gli sbarramenti devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- d. in ogni caso, al presentarsi d'eventi meteorici gli sbarramenti devono essere prontamente rimossi;
- e. nei casi previsti dalla legge, deve essere fatta regolare domanda d'attingimento al Genio Civile;
- f. deve essere inoltre garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso d'eventi piovosi intensi.

ART. 10 - Nuovi allacci

1. Per tutti i nuovi allacci alla rete delle acque meteoriche in generale (fossi e tombini siano questi privati, pubblici o privati/pubblici) dovrà avvenire a seguito di richiesta formale di autorizzazione allo scarico predisponendo i documenti previsti di cui all'art. 13.
2. Tutti i nuovi scarichi e preferibilmente anche quelli esistenti alla data d'entrata in vigore del presente *Regolamento* dovranno essere muniti di un pozzetto d'ispezione all'interno della proprietà ovvero a ridosso del recettore munito di valvola di non ritorno a clapet.

ART. 11 - Reti tecnologiche

1. Gli Enti gestori delle reti di servizio pubblico ad esempio, energia elettrica, le reti telefoniche, gas, illuminazione pubblica, fognatura nera ecc. qualora installino le proprie reti all'interno delle fasce di rispetto previste all'art. 2, dovranno produrre la documentazione prevista di cui all'art. 13.

ART. 12 - Invarianza idraulica


1. Durante la fase di cantiere per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di opere edilizie dovrà essere garantita una laminazione almeno pari al 50% del volume d'invaso previsto nel progetto di compatibilità idraulica. Tale volume può essere ricavato dai bacini di progetto oppure da bacini di laminazione temporanei quali platee di fondazione, zone trattate a calce, ecc. La necessaria documentazione giustificativa dovrà essere depositata all'atto del deposito dell'inizio lavori.
2. La normativa sovracomunale vigente (norme regionali e ordinanze commissariali) indica quale riferimento per la determinazione dei volumi di invaso un valore di portata massimo allo scarico derivante dal coefficiente idrometrico di 10 l/s/ha. Per mitigare il rischio di continui allagamenti anche nelle zone già storicamente urbanizzate del territorio comunale, piuttosto che nelle zone ad elevato rischio idraulico o già

soggette ad allagamenti, il valore di riferimento del coefficiente udometrico massimo allo scarico finale dovrà essere ridotto a 5 l/s/ha su tutto il territorio comunale. Parte del volume di invaso potrà eventualmente essere garantito realizzando zone allagabili poste anche esternamente all'ambito di intervento, ma comunque funzionali al medesimo bacino idraulico.

3. I nuovi edifici soggetti alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) potranno realizzare parte del volume di invaso mediante una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni adeguate con un impianto di pompaggio funzionale per il riutilizzo delle acque a scopi di irrigazione del verde e/o la pulizia dei cortili e dei passaggi e/o per usi tecnologici passivi.

ART. 13 - Documentazione richiesta all'atto dell'istanza autorizzativi

1. Chiunque intenda procedere alla realizzazione d'interventi e/o di nuove opere d'arte che modificano l'attuale condizione idraulica del territorio quali tombinamenti, vasche di laminazione, nuovi allacci alla rete delle acque meteoriche pubbliche, spostamento di fossi esistenti nonché gli enti gestori delle reti di servizio pubblico di cui all'art. 11 dovranno richiedere esplicita autorizzazione al Comune di Fiesse d'Artico.
2. Il richiedente dovrà produrre apposita documentazione comprovante l'idoneità idraulica dell'intervento, ovvero l'assenza di modifiche sui fenomeni idraulici o di interventi che possano creare significativo ostacolo al deflusso delle acque, oltre a limitare la capacità d'invaso.
3. La documentazione presentata all'atto della domanda dovrà essere timbrata e firmata da un tecnico abilitato. Tutta la documentazione andrà predisposta in n°3 copie cartacee e n° 1 copia informatica contenente sia i file editabili (word, excel, autocad, shap, ecc.) sia i file stampabili e non modificabili di tipo pdf. Le planimetrie e le piante dovranno essere redatte in coordinate assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) ovvero in coordinate Gauss-Boaga Fuso Ovest. Inoltre tutti gli elementi rappresentati dovranno essere riportati in quote assolute; non saranno accettate quote relative.
4. La documentazione richiesta oltre ai documenti necessari per ottenere il permesso di costruire o la presentazione di DIA dovrà comprendere:
 - a) relazione tecnica illustrativa, in cui venga illustrata l'opportunità e le finalità dell'esecuzione dell'opera all'interno del bacino idraulico di appartenenza, nonché il rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti, con la descrizione delle modalità esecutive delle lavorazioni ed i materiali impiegati;
 - b) relazione idraulica che dimostri sulla base di uno studio idraulico il corretto dimensionamento delle sezioni idrauliche e la compensazione dei volumi idraulici. L'approfondimento richiesto nello sviluppo di tale studio sarà commisurato all'importanza gerarchica del fosso o del tratto tombinato all'interno dell'intero sistema idraulico di scolo;
 - c) relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica se necessario;
 - d) corografia alla scala 1:5.000 con l'indicazione del tratto interessato dall'intervento ed il bacino idraulico afferente;
 - e) estratto di mappa catastale, con l'indicazione di tutte le particelle interessate dalla opere;
 - f) estratto del PRG ovvero strumento urbanistico di dettaglio in scala adeguata;
 - g) rilievo dello stato di fatto: il rilievo delle affossature e delle tombinature esistenti dovrà essere esteso fino alla confluenza nel ricettore demaniale (rete comunale, Naviglio Brenta) o di bonifica. Per i tratti in cui siano disponibili dei rilievi delle opere eseguite, si potranno utilizzare tali rilievi dopo averli



opportunamente verificati e fatti propri dal progettista idraulico. Tutti gli elementi rilevati dovranno essere individuati con le coordinate assolute e le quote altimetriche assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) ovvero in coordinate Gauss-Boaga Fuso Ovest. Dovranno essere prodotte delle planimetrie di rilievo, delle sezioni trasversali tipologiche, delle sezioni trasversali ad intervallo regolare, tavole specifiche per ogni opera d'arte presente nell'area d'intervento;

- h) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - i) elaborati grafici di progetto comprendenti: planimetrie di progetto, profilo idraulico, sezioni trasversali tipologiche, sezioni trasversali ad intervallo costante, tavole specifiche per ogni opera d'arte e dei particolari necessari per una chiara definizione delle opere;
 - j) planimetria individuazione sottoservizi: se presenti reti tecnologiche nelle zona di intervento ed eventuali interferenze con le nuove opere;
5. A lavori ultimati, contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione delle opere regolarmente sottoscritto da: committente, ditta esecutrice delle opere e D.L.
6. A lavori ultimati, a quanto previsto al comma precedente dovrà essere consegnata n°1 copia cartacea e n°1 copia su supporto informatico contenente sia i file editabili (word, excel, autocad, shap, ecc.) sia i file stampabili e non modificabili di tipo pdf del rilievo delle opere e dei manufatti realizzati.

ART. 14 - Accertamento, contestazione e definizione della trasgressione

1. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni e per la definizione degli accertamenti di cui al presente Regolamento, si osservano, per quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

ART. 15 - Determinazione delle sanzioni fisse per le infrazioni al presente regolamento

1. Per l'ammontare delle sanzioni, ove non previsto da altre disposizioni di Legge, le violazioni al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 16/01/2003, nei limiti minimi e massimi editali di seguito indicati:

Articolo	Comma	Punto	Lettera	Sanzione min. €	Sanzione max €
3	1		a)	25,00	500,00
3	1		c)	25,00	500,00
3	1		d)	25,00	500,00
3	1		e)	25,00	500,00
3	1		f)	25,00	500,00
3	1		g)	25,00	500,00
3	1		i)	25,00	500,00

3	1		j)	25,00	500,00
3	1		k)	25,00	500,00
3	1		l)	25,00	500,00
3	1		m)	25,00	500,00
3	1		n)	25,00	500,00


2. Nel caso di violazioni all'art. 3, comma 1 lett. b) e h), del presente Regolamento, è prevista la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 133, o sanzione penale del Titolo V, del testo Unico Leggi Ambientali di cui al Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.
3. Le violazioni in merito alla condotta delle acque su fossi a margine delle strade possono essere altresì punite ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e succ. mod. ed int.), con una sanzione amministrativa da € 148,00 ad € 594,00 o da altre disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 16 - Esecuzione forzata

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino delle affossature con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. In caso d'ulteriore inadempienza dei proprietari, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della L.R. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti, in via sostitutiva, dal Consorzio di Bonifica o dal Comune di Fiesso d'Artico, in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico con adeguata ripartizione. Il provvedimento d'approvazione dell'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

ART. 17 - Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera d'approvazione.



Glossario dei termini tecnici principali

- Fosso o fossato: i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione detta anche rete idrografica minore;
- Alveo: è la parte della sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico (essendo la portata variabile, si potranno distinguere alveo di magra, alveo di morbida e alveo di piena); è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parte inclinata);
- Argini: non sempre presenti, sono due rilievi del terreno paralleli all'alveo, che lo delimitano; possono essere naturali (formati dalla deposizione ai lati del flusso del materiale trasportato) o artificiali, costruiti per contenere il flusso al loro interno ed evitare che inondi le zone circostanti;
- Ciglio: punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
- Scarpata: tratto in pendenza, più o meno accentuata, che conduce dalla sommità arginale al letto del corso d'acqua;
- Fosso primario: appartenente alle rete idrica scolante, ed avente all'interno di questa un ruolo gerarchicamente superiore; in genere, presenta sezioni di maggiori dimensioni, nonché riceve come affluenti altri fossi, che per questo saranno detti "secondari"; i fossi primari sono indicati nella cartografia dal Piano delle Acque;
- Capofosso: fosso principale dove confluiscono le acque di scolo dei campi;
- Fosso secondario: appartenente alla rete idrografica minore, ed avente all'interno di questa un ruolo gerarchicamente inferiore; presenta in genere sezioni di dimensioni inferiori, e generalmente apporta il suo contributo in portata d'acqua all'interno di un fosso di ordine superiore, che verrà perciò definito "primario"; i fossi secondari sono indicati nella cartografia dal Piano delle Acque;
- Fosso o canale demaniale: secondo quanto previsto dal Codice Civile art.822 e seguenti, per quanto riguarda l'acqua, il demanio è costituito dalle acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774, Cod. Nav. 28, 29, 692); tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello stato. La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità. Essi non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti). Sui beni demaniali si esercita l'uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici; in un corso d'acqua pubblica la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...);
- Fosso privato o non demaniale: fosso il cui sedime non è intestato al Demanio Pubblico dello Stato.
- Fosso poderale: che fa parte di un podere o lo attraversa;

- **Tombinamento:** di un corso d'acqua; consiste nel convogliamento delle acque dello stesso all'interno di una condotta artificiale. Tale operazione risulta in genere preliminare all'esecuzione di lavorazioni che interessano il piano campagna, che sarebbero altrimenti rese impossibili dalla presenza del corso d'acqua. La realizzazione del tombinamento deve tenere necessariamente conto di quella che è la sezione attuale del corso d'acqua, che deve essere sostituita in maniera idraulicamente adeguata dal manufatto artificiale sostitutivo.
- **Fossi coperti:** si tratta di una tipologia di tombinamento che prevede una sezione trasversale solitamente rettangolare prima degli elementi di fondo.
- **Fossi demaniali/privati:** sono quei fossi che per la maggior parte si trovano lungo le strade poderali / comunali / provinciali / regionali, la cui proprietà è demaniale per la metà del fosso verso la strada mentre la proprietà è privata per la rimanente parte verso la proprietà privata.
- **Vasche di laminazione ovvero bacini di laminazione privati e/o pubblici:** sono degli avvallamenti nel terreno o delle cisterne che hanno il compito di ridurre e ritardare il picco della portata di piena.
- **Coefficiente udometrico:** a portata massima che defluisce dall'unità di superficie di un comprensorio, generalmente espressa in litri al secondo per ettaro [l/s ha]
- **CTR:** Carta Tecnica Regionale Numerica costituisce la base di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, per i Piani di Coordinamento Provinciali, per i Piani d'Area e per i vari piani di settore della pianificazione e della programmazione regionale. La Regione del Veneto cura la redazione, la diffusione e l'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica ricavata da riprese aerototogrammetriche.
- **Gauss Boaga:** Il sistema di riferimento della cartografia ufficiale italiana il quale prevede unicamente l'utilizzo di due fusi, denominati fuso Ovest e fuso Est, coincidenti rispettivamente con i fusi 32 e 33 del sistema internazionale U.T.M. (Universal Transverse Mercator) ed aventi rispettivamente i meridiani posti a 9° e a 15° ad Est di Greenwich come meridiani centrali. Come punto di emanazione (luogo geometrico in cui la normale all'ellissoide e la verticale, intesa come linea di forza del campo gravitazionale terrestre, sono coincidenti) per il calcolo delle coordinate geografiche di tutti i vertici della rete geodetica italiana fu assunto il vertice di Roma Monte Mario (sistema Roma40).
- **Recinzioni di tipo amovibile:** si intendono quelle recinzioni realizzate con pali in legno o in acciaio infissi nel terreno privi di qualsiasi tipo di fondazione e con pannelli in rete metallica o in legno facilmente smontabili.



